

Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale dell'8 ottobre 1999² sui lavoratori distaccati in Svizzera

Titolo

Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist)

Art. 1, rubrica e cpv. 2 e 3 (nuovo)

Oggetto e definizione

² Essa disciplina parimenti il controllo e le sanzioni applicabili ai datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e violano le disposizioni sul salario minimo prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni³ (CO).

³ La definizione di lavoratore è retta dal diritto svizzero (art. 319–362 CO).

Art. 1^{bis} (nuovo) Esame dell'attività lucrativa indipendente

¹ Chi afferma di esercitare un'attività lucrativa indipendente deve, a richiesta, provarlo ai competenti organi di controllo.

² A tale scopo, in occasione di un controllo sul posto, la persona interessata deve presentare agli organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 i seguenti documenti:

RS

¹ FF

² RS 823.20

³ RS 220

- a. una copia della notifica di cui all'articolo 6 o una copia dell'autorizzazione rilasciata se l'entrata in Svizzera sottostà alla procedura di autorizzazione conformemente alla legislazione sugli stranieri;
- b. il certificato di cui all'articolo 11a capoverso 1 del regolamento (CEE) 574/72 (modulo E 101)⁴;
- c. una copia del contratto concluso con il mandante o il committente; in assenza di un contratto scritto occorre una conferma scritta da parte del mandante o committente per il mandato o contratto d'opera da eseguire in Svizzera.

³ Se, in occasione di un controllo, il lavoratore indipendente non può presentare i documenti indicati nel capoverso 2, l'organo di controllo gli impartisce un termine supplementare.

⁴ Se, entro il termine supplementare impartito, il lavoratore indipendente non può adempiere l'obbligo di presentare la documentazione di cui al capoverso 2 o documenti equivalenti a quelli indicati nel capoverso 2 oppure il datore di lavoro di una persona che non è riuscita a provare il carattere indipendente dell'attività non è noto, l'organo di controllo lo comunica all'autorità cantonale competente secondo l'articolo 7 capoverso 1. Quest'ultima può ordinare l'interruzione dell'attività e predisporre che la persona interessata lasci il posto di lavoro.

⁵ Se, sulla base dei documenti presentati e di eventuali osservazioni sul posto, non sono in grado di valutare definitivamente se l'attività ha carattere indipendente, gli organi di controllo possono chiedere informazioni supplementari alla persona controllata e al mandante o committente.

Art. 7 cpv. 2

² Il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il capoverso 1, su richiesta, tutti i documenti che provano l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.

Art. 9 cpv. 2, lett. a, c, d, e (nuove)

² L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d può:

- a. per infrazioni all'articolo 1^{bis} capoverso 2, pronunciare una multa amministrativa sino a 1000 franchi; è applicabile l'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 1974⁵ sul diritto penale amministrativo;

⁴ Regolamento (CEE) 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1; nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

- b. per lievi infrazioni all'articolo 2 e per infrazioni agli articoli 3 e 6, pronunciare una multa amministrativa sino a 5000 franchi; è applicabile l'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;
- c. per infrazioni all'articolo 2 che non sono di lieve entità, per infrazioni ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 o per mancato pagamento di multe passate in giudicato, vietare alle imprese o persone interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
- d. pronunciare una multa amministrativa sino a 5000 franchi nei confronti di datori di lavoro, che occupano lavoratori in Svizzera e che infrangono le disposizioni sul salario minimo prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO⁶; è applicabile l'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;
- e. addossare totalmente o parzialmente alle imprese o persone colpevoli i costi dei controlli.

2. Legge federale del 28 settembre 1956⁷ concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro

Art. 1a

2. In caso di abusi ¹ Se constata che in un ramo o in una professione vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione, la Commissione tripartita di cui all'articolo 360b del Codice delle obbligazioni può, con il consenso delle parti contraenti, chiedere che venga conferito il carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro valido per il ramo interessato.

² Oggetto della dichiarazione di obbligatorietà generale possono essere in tal caso le disposizioni in materia di retribuzione minima e corrispondente durata del lavoro, contributi ai costi d'esecuzione, controlli paritetici e sanzioni contro datori di lavoro colpevoli quali in particolare pene convenzionali, come pure imposizione di spese di controllo.

⁵ RS 313.0

⁶ RS 220

⁷ RS 221.215.311

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...